



E. I.

**DELIBERAZIONE**  
**del**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**Città di Modica**

Data 31.05.2022

sessione URGENTE

Atto N. 21

Oggetto: Conferma per l'anno 2022 delle tariffe per il servizio idrico integrato già approvate nel 2021.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale, in sessione urgente e nella solita Sala delle adunanze oggi martedì 31.05.2022 alle ore 19.10

Fatto l'appello nominale, risultano

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Minioto Carmela	X		Spadaro Angelo	X	
Floridia Rita	X		Scapellato Daniele	X	
Civello Giorgio	X		Covato Giammarco	X	
Caruso Giuseppe Massimo		X	Sammito Margherita		X
Di Rosa Antonino	X		Carpentieri Girolamo	X	
Covato Giovanni Piero	X		Cavallino Vincenzo	X	
Ingarao Lucia	X		Castello Ivana		X
Puglisi Ludovica	X		Spadaro Giovanni	X	
Giannone Lorenzo		X	Agosta Filippo		X
Ruffino Ippolito		X	Medica Marcello	X	
Belluardo Giorgio	X		Di Rosa Stefano	X	
Alecci Giovanni	X		Morana Enrico	X	

Presenti: 18 consiglieri Assenti: 6 consiglieri

Assiste la seduta il Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1<sup>a</sup> convocazione, Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

## Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di pari oggetto assunta al protocollo al n. 26878 del 27.05.2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale, n. 160 del 27.05.2022 esecutiva, con cui si propone l'adozione dell'atto di seguito trascritto;

Premesso che:

- l'art.151, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che gli Enti Locali, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deliberino il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 172, comma 1, lettera e), del citato D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al bilancio di previsione siano allegate, fra l'altro, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito, per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48, del citato D. Lgs. n. 267/2000, la competenza per l'assunzione di tali atti è della Giunta Comunale;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sancisce che il termine ultimo per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti, altresì, i provvedimenti statali in materia di termine per l'approvazione dello strumento contabile 2022 - 2024 da parte degli enti locali e precisamente:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 *“Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 309 del 30 dicembre 2021;
- il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”*, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, che all'art. 3 (*“Proroga di termini in materia economica e finanziaria ”*), comma 5-sexiesdecies dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*;

Considerato che l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 201/2011 ha trasferito all'ARERA, cioè l'Autorità per la Regolazione dell'Energia, delle Reti e dell'Ambiente (ex AEEGSI), *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;

Tenuto conto che:

- il Comune gestisce il servizio idrico *“in economia”* e, quindi, direttamente la captazione dell'acqua potabile, l'acquedotto in distribuzione, la fognatura, il servizio di depurazione dei reflui urbani e pertanto riscuote dagli utenti la tariffa del servizio idrico integrato;
- per quanto attiene le utenze che si trovano in territorio di Modica e insistono nell'agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e nell'agglomerato urbano di Marina di Modica si avvalgono dell'impianto consortile di depurazione sito in Contrada Maganuco gestito dall'IRSAP e per la

gestione dei depuratori comunali di Contrada Fiumara e di Contrada Cava del Cucco (quest'ultimo a servizio della frazione di Frigintini) l'Ente si avvale della "S.P.M. Servizi per Modica S.r.l.", società in house partecipata al 100% dal Comune di Modica, che svolge anche le attività di manutenzione della rete idrica e fognaria;

Preso atto che:

- la comunicazione COM (2000) 477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full costrecovery, vi sono:
  - a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi);
  - b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi);
  - c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:
  - a) "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";
  - b) "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha trasferito all'Autorità *"le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici"*, precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 154, comma 1, del Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato dal d.P.R. n.116/2011, prevede che *"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"*;
- l'articolo 154, comma 4, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge n. 179/2012, dispone che *"il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas"*;
- l'art. 10, comma 14, del decreto legge n. 70/2011 prevede che *"L'Agenzia ... [ora l'Autorità] predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui*

*tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»»;*

- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
  - a) *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
  - b) *“predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
  - c) *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f);
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora “Cassa per i servizi energetici e ambientali”), un *“Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente”*;
- l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale, in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, *“al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)”*, e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, *“definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”*;
- da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che *“nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi”* e prevede che la stessa *“definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”*;

Viste:

- la Delibera ARERA 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante *“Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”*;
- la Delibera ARERA 218/2016/R/IDR, del 5 maggio 2016, recante *“Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale”*;

- la Delibera ARERA 917/2017/R/IDR, del 27 dicembre 2017, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la Delibera ARERA 529/2013/R/IDR recante “Modifiche e integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1”; la componente perequativa UI1 è finalizzata alla copertura delle agevolazioni tariffarie concesse a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” che valorizza fra l’altro la componente perequativa UI2 già introdotta dalla Delibera ARERA 664/2015/R/IDR; la componente perequativa UI2 è finalizzata alla copertura delle premialità relative alla disciplina della Qualità Tecnica del servizio introdotta da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera 3/2020/R/IDR recante “Modifiche al testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157” che fra l’altro modifica e valorizza la componente perequativa UI3 già introdotta con la Delibera ARERA 918/2017/R/IDR; la componente perequativa UI3 è finalizzata alla copertura del Bonus Sociale Idrico introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico, sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera 580/2019/R/IDR recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” che fra l’altro introduce e valorizza la componente perequativa UI4; la componente perequativa UI4 è finalizzata alla istituzione del Fondo di Garanzia delle Opere Idriche introdotto da ARERA ed è applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato sui mc fatturati dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- la Delibera ARERA 639/2021/R/IDR, del 30 dicembre 2021, recante “Criteri Per L’aggiornamento Biennale (2022-2023) Delle Predisposizioni Tariffarie Del Servizio Idrico Integrato”, che fra l’altro modifica il valore della componente perequativa UI3;

Considerato che:

- a) ARERA, con la Deliberazione 580/2019/R/IDR di approvazione del metodo tariffario per il terzo periodo regolatorio per gli anni 2020-2023, “riscontrata l’esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l’attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell’ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze”, ha rilevato che “tale fenomeno è stato confermato dall’analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effettuata dall’Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell’area Sud e Isole”;
- b) al fine di superare tali inefficienze, l’Autorità ha introdotto, con l’art. 31 dell’Allegato A alla Deliberazione 580/2019/R/IDR, lo specifico “schema regolatorio di convergenza [...] [che] si applica ai casi di soggetti caratterizzati da perduranti criticità nell’avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione del servizio ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ed alle gestioni che presentano perduranti condizioni di esclusione”; tale schema prevede una graduale implementazione per una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare di qualità del servizio e tariffari, attraverso un percorso obbligatorio disciplinato su quattro anni e monitorato dall’Ente di

Governo dell'Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Deliberazione 917/2017/R/IDR;

- c) in particolare lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappresenta un metodo semplificato per l'aggiornamento delle tariffe dei Comuni rispetto al metodo ordinario ARERA e permette di affrontare con una gradualità di 4 anni sia gli adempimenti tariffari che quelli di qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi) e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzione delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell'acqua distribuita, gli sversamenti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione la qualità del refluo restituito in ambiente – scarichi dei depuratori);
- d) lo schema di convergenza presenta tre opzioni, sulla base dei dati disponibili: dal più articolato (*caso a*) nel quale si hanno disponibili dati affidabili sui costi di gestione e contemporaneamente dati sui ricavi tariffari, passando dal caso intermedio (*caso b*) nel quale si disponga dei soli dati validabili relativi ai ricavi tariffari, per arrivare al più semplice (*caso c*) dove l'unico dato di ingresso è il numero degli abitanti residenti nel comune; tutti i casi prevedono un aumento "massimo consentito" delle tariffe passando dall'anno 2019 all'anno 2020 e seguenti;
- e) alle tariffe applicate all'utenza finale devono essere aggiunte, con specifica evidenza separata in bolletta, le ulteriori componenti perequative UI1, UI2, UI3 e UI4 definite da ARERA e che verranno poi riversate alla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) così come definito da ARERA;

Ritenuto che:

- i nuovi elementi della disciplina del servizio idrico integrato, introdotti da ARERA con la Deliberazione 580/2019/R/IDR, vadano a regolamentare dettagliatamente e con una disciplina certa di livello nazionale i requisiti di qualità del servizio e di adeguamento tariffario della gestione del servizio idrico stesso svolto dal Comune;
- i dati disponibili del Comune rendono possibile l'accesso al "caso b", comma 6 dell'art. 31 MTI-3 che prevede un incremento rispetto alle tariffe applicate nell'anno 2019 pari al 5% per l'anno 2020, ad un ulteriore 4% per l'anno 2021 rispetto all'anno 2020 e ad un ulteriore 3% nel 2022 rispetto all'anno 2021;
- il sistema semplificato di calcolo dello schema di convergenza non presenta elementi di discrezionalità o di valutazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, salvo l'eventuale scelta (comunque del Comune) di limitare l'aumento tariffario ad un valore più basso o uguale di quello definito dal metodo ARERA;
- i Ricavi da Tariffa Idrica dell'ultimo periodo annuale intero fatturato ammontano ad € 4.660.247,81, oltre IVA al 10%;

Dato atto che i costi previsti per il 2022, in corrispondenza al gettito presunto, si stimano pari al gettito tariffario ottenuto nella scorsa fatturazione;

Verificato che:

- la copertura dei costi è garantita dalle entrate tariffarie;
- stante la SCELTA del comune di rinunciare all'aumento delle tariffe;
- alle tariffe determinate dal Comune dovranno comunque essere applicate le componenti perequative UI come stabilite da ARERA;

Tenuto conto che con la legge 11 agosto 2015, n. 19, recante "Disciplina in materia di risorse idriche", l'Assemblea Regionale Siciliana ha previsto che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative, persegua obiettivi di carattere sociale ed ambientale e sia finanziata attraverso meccanismi tariffe equi;

Dato atto che la proposta tariffaria elaborata è stata predisposta in conformità alle deliberazioni e determinazioni emanate dall'ARERA citate in premessa;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito pari al totale dei costi di gestione del SII di confermare per l'anno 2022 le tariffe nella misura risultante dal "*Sistema tariffario del servizio idrico integrato (SII) – anno 2021*", approvato con deliberazione Consiliare n. 35 del 28 aprile 2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato "A";

Visti:

- l'OREL;
- la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*";
- l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale.*";
- il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*", convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 "*Disciplina in materia di risorse idriche.*";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2017 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera c), 3, comma 3, lettera i), 4, commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 12, 5, comma 2, 7, comma 3, e 11 della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19 (Disciplina in materia di risorse idriche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Vista la Carta dei servizi Idrici;

Esaminata la documentazione allegata ed il calcolo tariffario predisposto;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 27.05.2022 , ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. N.267/ 2000;

Visto il Parere del Collegio dei revisori espresso con verbale n. 12 del 28.05.2022 ed assunto al protocollo dell' Ente al n. 27079 del 30.05.2022;

Visto il parere reso dalla 3.a Commissione consiliare, reso nella seduta del 31.05.2022;

Udito il breve dibattito:

L' Assessore Aiello relaziona sul punto spiegando che, per le tariffe del servizio idrico integrato-anno 2022, si ripropongono le medesime già applicate nel 2021, per cui nessuna variazione è prevista rispetto all'anno precedente. Comunica il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 12 del 28.05.2022.

Il Presidente Minioto apre il dibattito.

Il consigliere Medica interviene per lamentare l'uso "ordinario" delle sedute del Consiglio in sessione urgente, per cui ai consiglieri è lasciato un brevissimo lasso di tempo per studiare atti che avrebbero bisogno di grande approfondimento. Non conosce il perché gli atti siano stati approvati così tardi. Chiede al Presidente, per quanto di sua competenza, che gli atti siano depositati con un tempo congruo allo studio.

Il Presidente risponde che la nota di trasmissione degli atti porta la data del 27.05 e che in tempi più che rapidi si è proceduto alla trasmissione dei documenti a mezzo PEC a tutti i consiglieri. L'invio degli atti è simultaneo al deposito presso l'ufficio di Presidenza.

Il Presidente Minioto, preso atto che nessun altro intervento si registra sul punto, chiede al Segretario generale di procedere con la votazione della proposta deliberativa.

Con voti espressi a norma di legge ed il cui esito qui di seguito si trascrive:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI: 17 (è uscito il cons. Cavallino)

VOTI FAVOREVOLI: 13 ( cons. Minioto, Florida, Civello, Di Rosa A., Covato G.Piero, Ingarao, Puglisi, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI : 0

VOTI ASTENUTI: 4 ( cons. Carpentieri, Spadaro G., Medica, Morana)

Con 13 voti favorevoli, 0 voti contrari e 4 voti astenuti

### DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta e, per l'effetto:

1. di confermare, per l'anno 2022, le tariffe per servizio idrico integrato già approvate nel 2021 per le utenze del Comune di Modica, come da prospetto Allegato A, parte integrante del presente atto deliberativo;
2. di prevedere entrate tariffarie per € 4.660.247,81, oltre IVA al 10%, ed € 15.000,00 di altri proventi, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2022;
3. di prevedere uscite quali costi del servizio idrico integrato, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2022, secondo il prospetto che segue:

capitoli	servizio idrico integrato	bilancio	netto iva
5512	Fitti Pozzi	€ 245.000,00	€ 245.000,00
5640	Acquisto Acqua Consorzio di Bonifica	€ 5.000,00	€ 4.545,45
5520	Analisi Acque e clorazione	€ 6.000,00	€ 4.918,03
5513	Trasporto Acqua	€ 100.000,00	€ 81.967,21
5511	Energia Elettrica	€ 2.900.000,00	€ 2.377.049,18
5530	Manutenzioni varie Servizio Idrico	€ 100.000,00	€ 81.967,21
10370	Manutenzione Ordinaria Servizio idrico	€ 425.000,00	€ 386.363,64
5533	Manutenzione Condotta Fognaria	€ 100.000,00	€ 90.909,09
5580 - 5370	Costi del Personale - DEPURATORI	€ 506.660,00	€ 506.660,00
5655-5656	Irap	€ 31.600,00	€ 31.600,00
5630	Spese gestione Depuratore Modica-Pozzallo	€ 308.000,00	€ 280.000,00
5510	Prestazioni di Servizi - Tasse - Assicurazioni	€ 206.000,00	€ 168.852,46
5641	Canone Ati Ragusa e Quota Funzionamento Autorità	€ 47.000,00	€ 47.000,00
	Servizio Lettura misuratori idrici	€ 48.000,00	€ 39.344,26
5642	Canoni Demanio e Concessioni	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	Assistenza e manutenzione software	€ 24.400,00	€ 20.000,00
	Invio fatture	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	Materiali Manutenzione Depuratore	€ 85.400,00	€ 70.000,00
	Smaltimento Fanghi	€ 100.040,00	€ 82.000,00
5540	Mutui - Interessi Mutui Cassa DD PP	€ 93.250,00	€ 93.250,00
5650	Mutui - Interessi Mutui Cassa DD PP	€ 10.830,00	€ 10.830,00
	TOTALE COSTI SII	€ 5.395.180,00	€ 4.675.256,54

RICAVI ACCESSORI da sottrarre

€ 15.000,00

4. di dare atto che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2022;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
6. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad IVA nella misura vigente tempo per tempo;
7. di applicare ai consumi la componente UI1 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, come stabilito dalle Deliberazioni ARERA n. 6/2013/R/COM e n. 529/2013/R/COM, e successivi aggiornamenti e integrazioni;
8. di applicare la componente UI2 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la promozione della qualità contrattuale e tecnica dei servizi idrici, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr;
9. di applicare la componente UI3 quale componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di acquedotto, fognatura e depurazione, finalizzato al riconoscimento del bonus sociale idrico, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/IDR, dalla Deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr e dalla Delibera ARERA n. 3/2020/R/idr;
10. di applicare la componente UI4 alle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione, per la gestione del Fondo di garanzia per le Opere Pubbliche, come stabilito dalla Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR;
11. di dare atto che con le tariffe è assicurata la copertura integrale dei costi del SII;
12. di dare atto che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in premessa richiamate, le tariffe di cui all'allegato "A" entrano in vigore sin dal 1° gennaio 2022, dopo l'adozione di apposito atto deliberativo Consiliare;

Indi, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art.12, comma2, della L.R. n. 44/1991, a seguito di successiva unanime votazione, il cui esito qui si riporta:

VOTI FAVOREVOLI: 13 ( cons. Minioto, Florida, Civello, Di Rosa A., Covato G.Piero, Ingarao, Puglisi, Belluardo, Alecci, Spadaro A., Scapellato, Covato Giammarco, Di Rosa S.)

VOTI CONTRARI : 0

VOTI ASTENUTI: 4 ( cons. Carpentieri, Spadaro G., Medica, Morana)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A – TABELLA TARIFFE

TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNE DI MODICA  
RIEPILOGO

QUOTA FISSA DOM. RES.	
Acquedotto:	12,77
Fognatura:	2,38
Depurazione:	6,34
<b>TOTALE</b>	<b>21,48</b>

QUOTA FISSA ALTRE UTENZE	
Acquedotto:	19,15
Fognatura:	3,56
Depurazione:	9,50
<b>TOTALE</b>	<b>32,22</b>

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI			
	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,535
Tariffa Base	56	165	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	241	300	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	301		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A1 - USO DOMESTICO NON RESIDENTI			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	60	0,988
Eccedenza 1^ Fascia	61	120	1,235
Eccedenza 2^ Fascia	121	200	1,481
Eccedenza 3^ Fascia	201		1,975
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A2 - ALTRI USI DOMESTICI			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	60	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	61	200	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	201		1,235
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA B - USO INDUSTRIALE			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	800	0,905
Eccedenza 1^ Fascia	801		1,132
Eccedenza 2^ Fascia			0,000
Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA C - COMMERCIALE ARTIGIANALE			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	120	0,905
Eccedenza 1^ Fascia	121	240	1,132
Eccedenza 2^ Fascia	241		1,358
Eccedenza 3^ Fascia			0,000
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA D - USO AGRICOLO ZOOTECNICO			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	50	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	51	100	0,905
Eccedenza 2^ Fascia	101		1,070
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA E - USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	120	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	121		1,070
Eccedenza 2^ Fascia			
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA F - USO PUBBLICO DISALIMENTABILE			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	150	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	151		1,070
Eccedenza 2^ Fascia			
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA G - ALTRI USI - USO CANTIERE			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	60	1,235
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,543
Eccedenza 2^ Fascia			
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA G - ALTRI USI - USO CANTIERE			
	mc	mc	€
Tariffa Base	0	60	1,235
Eccedenza 1^ Fascia	61		1,543
Eccedenza 2^ Fascia			
Eccedenza 3^ Fascia			
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

# TARIFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNE DI MODICA

## TARIFE DOMESTICHE RESIDENTI PRO CAPITE

QUOTA FISSA	
Acquedotto:	12,77
Fognatura:	2,38
Depurazione:	6,34
<b>TOTALE</b>	<b>21,48</b>

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 1 Componente			
1,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	18	0,535
Tariffa Base	19	55	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	56	80	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	81	100	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	101		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 2 Componenti			
2,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	37	0,535
Tariffa Base	38	110	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	111	160	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	161	200	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	201		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 3 Componenti			
3,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	55	0,535
Tariffa Base	56	165	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	166	240	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	241	300	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	301		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 4 Componenti			
4,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	73	0,535
Tariffa Base	74	220	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	221	320	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	321	400	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	401		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 5 Componenti			
5,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	91	0,535
Tariffa Base	0	275	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	276	400	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	401	500	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	501		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 6 Componenti			
6,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	110	0,535
Tariffa Base	0	330	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	331	480	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	481	600	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	601		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 7 Componenti			
7,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	128	0,535
Tariffa Base	129	385	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	386	560	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	561	700	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	701		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329


TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
8,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	146	0,535
Tariffa Base	147	440	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	441	640	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	641	800	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	801		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 8 Componenti			
9,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	164	0,535
Tariffa Base	165	495	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	496	720	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	721	900	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	901		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329


TARIFFA A - USO DOMESTICO RESIDENTI - 10 Componenti			
10,00	mc	mc	€
Tariffa Agevolata	0	183	0,535
Tariffa Base	184	550	0,823
Eccedenza 1^ Fascia	551	800	1,029
Eccedenza 2^ Fascia	801	1000	1,235
Eccedenza 3^ Fascia	1001		1,646
Tariffa Fognatura			0,123
Tariffa Depurazione			0,329

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Cons. Carmela Minioto  


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Cons. Rita Floridia  


IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Giampiero Bella  


---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: [www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it).

Modica li 31 MAG 2022

Il Segretario Generale  


Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 1 GIU. 2022 al 16 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 31 MAG 2022

Il Segretario Generale  
